

RIFORMA DEL TERZO SETTORE
DISCIPLINA GENERALE DEGLI
ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS)

Sulla Gazzetta Ufficiale del 2.08.2017, n. 179 è stato pubblicato il D.Lgs. 3.07.2017, n. 117, denominato Codice del terzo settore. Il provvedimento, in vigore dal 3.08.2017, **subordina l'applicazione delle norme all'emanazione di futuri decreti ministeriali e all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore, prevista per il 2019. Alcuni benefici fiscali sono inoltre subordinati all'autorizzazione da parte dell'Unione Europea.**

<p>Principi generali</p>	<p>⇒ Il Codice del terzo settore (D.Lgs. 3.07.2017, n. 117) provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del terzo settore.</p>								
<p>Norme applicabili</p> <p>Art. 3</p>	<p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> Le disposizioni del Codice si applicano, ove non derogate e in quanto compatibili, anche alle categorie di enti del terzo settore che hanno una disciplina particolare. Per quanto non previsto dal Codice, agli enti del terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione. Salvo particolari previsioni, le disposizioni del Codice non si applicano alle fondazioni bancarie. 								
<p>Enti del terzo settore</p> <p>Artt. 4 e 5</p>	<p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> Sono enti del terzo settore: <ul style="list-style-type: none"> le organizzazioni di volontariato → Abrogazione L. 266/1991, le associazioni di promozione sociale → Abrogazione L. 383/2000, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali → Abrogazione L. 155/2006, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società. <p><i>Si intendono riferite agli enti non commerciali del terzo settore le disposizioni normative vigenti riferite alle Onlus, in quanto compatibili con le nuove disposizioni (art. 89, c. 7).</i></p> <p>⇒</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="408 1106 561 1276"> <p>Scopo</p> </td> <td data-bbox="561 1106 1436 1276"> <p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> Tali enti sono costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, definite dall'art. 5. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="408 1285 561 1630"> <p>Esclusioni</p> </td> <td data-bbox="561 1285 1436 1630"> <p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> Non sono enti del terzo settore: <ul style="list-style-type: none"> le amministrazioni pubbliche, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile e dei corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="408 1639 561 1756"> <p>Attività</p> </td> <td data-bbox="561 1639 1436 1756"> <p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> Gli enti del terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale tra quelle contenute nell'art. 5, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="408 1765 561 2016"> <p>Enti religiosi civilmente riconosciuti</p> </td> <td data-bbox="561 1765 1436 2016"> <p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del Codice del terzo settore si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto e in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili. </td> </tr> </table>	<p>Scopo</p>	<p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> Tali enti sono costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, definite dall'art. 5. 	<p>Esclusioni</p>	<p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> Non sono enti del terzo settore: <ul style="list-style-type: none"> le amministrazioni pubbliche, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile e dei corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta. 	<p>Attività</p>	<p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> Gli enti del terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale tra quelle contenute nell'art. 5, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 	<p>Enti religiosi civilmente riconosciuti</p>	<p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del Codice del terzo settore si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto e in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili.
<p>Scopo</p>	<p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> Tali enti sono costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, definite dall'art. 5. 								
<p>Esclusioni</p>	<p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> Non sono enti del terzo settore: <ul style="list-style-type: none"> le amministrazioni pubbliche, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile e dei corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta. 								
<p>Attività</p>	<p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> Gli enti del terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale tra quelle contenute nell'art. 5, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 								
<p>Enti religiosi civilmente riconosciuti</p>	<p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del Codice del terzo settore si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto e in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili. 								

Attività
"di interesse
generale"

Art. 5

Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:



- ⇒ a) interventi e servizi sociali; ⇒ Ai sensi dell'art. 1, cc. 1 e 2, della L. 8.11.2000, n. 328, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 5.02.1992, n. 104, e alla L. 22.06. 2016, n. 112.
- ⇒ b) interventi e prestazioni sanitarie;
- ⇒ c) prestazioni socio-sanitarie; ⇒ Di cui al D.P.C.M. 14.02.2001.
- ⇒ d) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28.03. 2003, n. 53; ⇒ Nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
- ⇒ e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- ⇒ f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; ⇒ Ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42.
- ⇒ g) formazione universitaria e post-universitaria;
- ⇒ h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- ⇒ i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- ⇒ j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario; ⇒ Ai sensi dell'art. 16, c. 5, della L. 6.08.1990, n. 223.
- ⇒ k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- ⇒ l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- ⇒ m) servizi strumentali ad enti del terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al 70% da enti del terzo settore;
- ⇒ n) cooperazione allo sviluppo; ⇒ Ai sensi della L. 11.08.2014, n. 125.
- ⇒ o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

Attività "di interesse generale" (segue)

Art. 5

- | | | | |
|---|---|---|--|
| ⇒ | p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, c. 4 del D.Lgs. 112/2017; | ⇒ | Lavoratori molto svantaggiati e persone svantaggiate con disabilità, persone beneficiarie di protezione internazionale, persone senza fissa dimora, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia. |
| ⇒ | q) alloggio sociale ai sensi del D.M. Infrastrutture 22.04.2008; | ⇒ | Nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi. |
| ⇒ | r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; | | |
| ⇒ | s) agricoltura sociale; | ⇒ | Ai sensi dell'art. 2 della L. 18.08.2015, n. 141. |
| ⇒ | t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; | | |
| ⇒ | u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale; | | |
| ⇒ | v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; | | |
| ⇒ | w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale; | | |
| ⇒ | x) cura di procedure di adozione internazionale; | ⇒ | Ai sensi della L. 4.05.1983, n. 184. |
| ⇒ | y) protezione civile; | ⇒ | Ai sensi della L. 24.02.1992, n. 225. |
| ⇒ | z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. | | |
| ⇒ | Nota bene <i>L'elenco delle attività di interesse generale può essere aggiornato con D.P.C.M.</i> | | |


Attività "diverse"


Art. 6

- | | |
|---|---|
| ⇒ | <ul style="list-style-type: none"> • Gli enti del terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle precedentemente elencate, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> - l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano; - siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti che saranno definiti con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. |
|---|---|

<p>Raccolta fondi</p> <p>Art. 7</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. • Gli enti del terzo settore possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
<p>Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro</p> <p>Art. 8</p>	<p>Il patrimonio degli enti del terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in base allo scopo.</p> <p>Divieto distribuzione utili ⇒ A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.</p> <p>Presunzioni distribuzione indiretta utili ⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili: <ul style="list-style-type: none"> - la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; - la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, c. 1, lett. b), g) o h) (interventi e prestazioni sanitarie, formazione universitaria e post-universitaria, ricerca scientifica di particolare interesse sociale); - l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; - le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale; - la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
<p>Scioglimento dell'ente e devoluzione patrimonio</p> <p>Art. 9</p>	<ul style="list-style-type: none"> • In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dell'ente è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del registro unico nazionale, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. • Il parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 7.03.2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. • Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

<p>Patrimoni destinati a uno specifico affare</p> <p>Art. 10</p>	<p>⇒ Gli enti del terzo settore dotati di personalità giuridica ed iscritti nel Registro delle Imprese possono costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.</p>
<p>Registro Unico Nazionale</p> <p>Art. 11</p>	<p>⇒ Gli enti del terzo settore (comprese le ONG, ai sensi dell'art. 89, c. 9) si iscrivono nel Registro Unico Nazionale del terzo settore ed indicano gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.</p> <p>⇒ Esercizio di attività in forma di impresa commerciale ⇒ Oltre che nel registro unico nazionale del terzo settore, gli enti del terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.</p> <p>⇒ Imprese sociali ⇒ Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle Imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore.</p>
<p>Denominazione sociale</p> <p>Art. 12</p>	<p>⇒ <ul style="list-style-type: none">La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di ente del terzo settore o l'acronimo ETS.Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.</p> <p>⇒ La disposizione non si applica agli enti religiosi civilmente riconosciuti.</p> <p>⇒ L'indicazione di ente del terzo settore o dell'acronimo ETS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dagli enti del terzo settore.</p>
<p>Scritture contabili e bilancio</p> <p>Art. 13</p>	<p>⇒ Bilancio d'esercizio ⇒ <ul style="list-style-type: none">Gli enti del terzo settore devono tenere le scritture contabili finalizzate a redigere il bilancio di esercizio (criterio di competenza) formato da:<ul style="list-style-type: none">- stato patrimoniale;- rendiconto finanziario (di gestione), con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente;- relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.</p> <p>⇒ Semplificazione ⇒ Il bilancio degli enti del terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.</p> <p>⇒ Specifica modulistica ⇒ Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.</p> <p>⇒ Esercizio di attività in forma di impresa commerciale ⇒ <ul style="list-style-type: none">Gli enti del terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all'art. 2214 del Codice Civile.In tal caso, gli enti devono redigere e depositare presso il Registro delle Imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del Codice Civile.L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività diversa da quella di interesse generale nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.</p> <p>⇒ Deposito bilancio Compresa la relazione di missione. ⇒ Per ETS iscritti nel Registro delle Imprese. ⇒ Deposito presso il Registro delle Imprese.</p> <p>⇒ ⇒ Per ETS non iscritti nel Registro delle imprese. ⇒ Deposito presso il Registro Unico nazionale del terzo settore.</p>



**EDITORE E PROPRIETARIO:**

Centro Studi Castelli Srl
Via Bonfiglio, 33 - 46042 Castel Goffredo MN

SITO WEB: www.ratio.it

E-MAIL: servizioclienti@gruppocastelli.com

DIRETTORE RESPONSABILE: Anselmo Castelli

VICE DIRETTORE: Stefano Zanon

CONSIGLIO DI REDAZIONE:

Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi, Anselmo Castelli, Carlo Enrico Corona, Alessandro Ponzoni, Alessandro Pratesi, Roberto Stanghellini, Stefano Zanon.

COMITATO DI ESPERTI:

O. Araldi, R. Benesperi, L. Dall'Oca, F. Donato, A. Grassotti, P. Meneghetti, F. Piccinelli, F. Poggiani, A. Pratesi, R.A. Rizzi, G. Saccenti, A. Scaini, M.T. Tessadri, G.P. Tosoni.

DIFFUSIONE: Circolare diffusa per e-mail.

SERVIZIO ABBONAMENTI:

Centro Studi Castelli Srl
Tel. 0376/775130 Fax. 0376/770151
lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30

L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

Informativa Privacy - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 7 D. Lgs. 196/2003 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio 33, Tel.0376-775130 Fax 0376-770151 - privacy@gruppocastelli.com
I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy.